



**SEGRETERIA DI STATO  
PER L' ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA, LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,  
LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.**

**PROGETTO DI LEGGE  
MODIFICHE STATUTO AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI**

**Art. 1**

*(Abrogazione Legge 20 novembre 2001 n.119)*

1. La Legge 20 novembre 2001 n. 119 è abrogata.

**Art. 2**

*(Abrogazione Legge 28 giugno 2005 n.95)*

1. La Legge 28 giugno 2005 n. 95 è abrogata.

**Art. 3**

*(Modifiche art.5 Legge 25 maggio 1981 n. 41)*

1. L'art. 5 della Legge 25 maggio 1981 n. 41 è così modificato:
  1. "E' istituito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.).
  2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale ed è composto da un Presidente e quattro membri per la durata di tre anni.
  3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i seguenti requisiti:
    - a. godimento dei diritti civili e politici;
    - b. laurea in discipline economiche, giuridiche; laurea in ingegneria, laurea in architettura, diploma in ragioneria con iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, diploma di perito industriale con iscrizione al Collegio di Periti Industriali e diploma di geometra con iscrizione al Collegio Geometri.
  4. Sono incompatibili con le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione:
    - Coloro che esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione;
    - I membri del Consiglio Grande e Generale".

**Art. 4**

*(Modifiche art.8 Legge 25 maggio 1981 n. 41)*

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese. Si riunisce in seduta straordinaria su:
  - Invito del Presidente;
  - Richiesta di due membri del Consiglio di Amministrazione;
  - Richiesta del Direttore;



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER L' ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA, LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,**  
**LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.**

2. Compete al Presidente formulare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno ed inviarli con cinque giorni di preavviso.
3. In caso di urgenza motivata, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione.
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato il Segretario di Stato per l'A.A.S.S. o suo delegato.

**Art. 5**

*(Modifiche art.11 Legge 25 maggio 1981 n. 41)*

1 L'art. 11 della Legge 25 maggio 1981 n. 41 è così modificato:

"1 I verbali delle sedute vengono redatti dal Direttore o da altro funzionario designato dal Consiglio di Amministrazione a fungere da segretario.

2. Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione sono pubbliche. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha l'obbligo di renderle disponibili sul sito web dell'Azienda.

3. Il bilancio preventivo e consultivo dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale deve essere pubblicato sul sito web dell'Azienda.

4. Le partecipazioni detenute dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda, specificando ragione sociale, anno in cui la partecipazione è stata accesa, numero di azioni, importo.

5. I bilanci delle società di cui Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici detiene la maggioranza sono pubblici e devono essere disponibili sul sito web dell'Azienda."

**Art. 6**

*(Modifiche art.16 Legge 25 maggio 1981 n. 41)*

1. L'articolo 16 della Legge 25 maggio 1981 è così modificato:

"1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

2. Il Collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale, con nomina a maggioranza semplice. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei sindaci revisori dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

4. Sono incompatibili con le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione:

- Coloro che esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione;
- i membri del Consiglio Grande e Generale;
- i dipendenti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici".





**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER L' ISTRUZIONE E LA CULTURA E L'UNIVERSITA, LA RICERCA, L'INFORMAZIONE,**  
**LO SPORT, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.**

5. Il Presidente del Collegio dei sindaci revisori trasmette al Congresso di Stato le risultanze dei controlli trimestrali.

**Art. 7**

*(Abrogazione articoli 17, 18, 19 Legge 25 maggio 1981 n. 41)*

1. Gli articoli 17, 18, 19 della Legge 25 maggio 1981 n. 41 sono abrogati.

**Art. 8**

*(Abrogazione comma 3, art. 58, Legge 5 dicembre 2011 n. 188)*

1. Il comma 3 dell'art.58 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 è abrogato.

**Art. 9**

*(Norme transitorie)*

1. Il Consiglio Grande e Generale provvederà alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e membri del Collegio dei sindaci revisori secondo i requisiti previsti nella presente Legge.

2. Il Congresso di Stato dovrà presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico riguardante lo statuto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

**Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.